



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RENZI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT,
FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI e SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2025

Disposizioni in materia di regime di incompatibilità dei membri
del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge amplia il regime di incompatibilità dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevedendo che i membri eletti non possano assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro, né svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati, anche se di carattere occasionale.

L'articolo 1, comma 2, estende l'obbligo previsto per i membri del Senato della Repubblica e i membri della Camera dei deputati, entro tre mesi dalla proclamazione, di depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza anche una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società anche al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, eliminando la clausola che prevedeva tale obbligo per questi ultimi solo se gli stessi vi consentono. Si prevede inoltre l'obbligo di deposito della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dei medesimi soggetti sopra indicati.

L'articolo 1, comma 3, prevede che entro tre mesi dalla proclamazione dei membri del Senato della Repubblica e dei membri della Camera dei deputati e al termine di ciascun anno della legislatura, nonché al termine della stessa, il coniuge non separato, i figli e

i parenti entro il secondo grado di parentela dei medesimi sono tenuti, per tutta la durata del mandato parlamentare, a trasmettere al Presidente della Camera di appartenenza del coniuge o parente proclamato deputato o senatore una dichiarazione attestante gli incarichi e le attività professionali che li interessano e che hanno svolto nel periodo interessato.

L'articolo 1, comma 4, prevede che ai fini della verifica del comma 3, i Presidenti delle Camere possono avvalersi dell'Agenzia delle entrate, nonché delle banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Infine l'articolo 2 stabilisce le sanzioni in caso di violazione dei divieti e degli obblighi imposti dal presente disegno di legge. Nello specifico, il comma 1, stabilisce che i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che violano il regime di incompatibilità introdotto con il presente disegno di legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dei compensi, utili o corrispettivi maturati. Il comma 2 prevede che in caso di violazione da parte del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela dei membri eletti presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 3, questi siano soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un terzo fino alla metà dei proventi derivanti dalle attività e incarichi non dichiarati. Infine il comma 3 stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al medesimo articolo confluiscono nella dotazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Regime di incompatibilità dei membri del Parlamento)

1. Chiunque rivesta la carica di membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica non può assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro, né svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati, anche se di carattere occasionale.

2. All'articolo 2, secondo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole: « , se gli stessi vi consentono » sono soppresse.

3. Entro tre mesi dalla proclamazione dei membri del Senato della Repubblica e dei membri della Camera dei deputati e al termine di ciascun anno della legislatura, nonché al termine della stessa, il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado di parentela dei medesimi membri del Parlamento sono tenuti, per tutta la durata del mandato parlamentare, a trasmettere al Presidente della Camera di appartenenza del coniuge o parente proclamato deputato o senatore una dichiarazione che attesti gli incarichi e le attività professionali che li interessano e che hanno svolto nel periodo interessato.

4. Ai fini della verifica delle dichiarazioni di cui al comma 3, i Presidenti delle Camere possono avvalersi dell'Agenzia delle entrate, nonché delle banche dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dei compensi, utili o corrispettivi maturati.

2. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, i soggetti obbligati alla trasmissione della relativa dichiarazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un terzo fino alla metà dei proventi derivanti dalle attività e incarichi non dichiarati.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo confluiscono nella dotazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.